



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile

Composto dai Sigg. Magistrati:

-dott. Giampiero FIORE	Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI	Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n.4010/2018 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 20.9.2022, tenutasi con modalità cartolare, e promossa

DA:

[redacted] rappresentato e difeso dagli Avv.ti [redacted] e [redacted] ed elett.te dom.to in Bologna presso lo studio di quest'ultima.

Appellante

CONTRO

PAGANI Augusta rappresentato e difeso dall'Avv. Santoli Alberto ed elett.to dom.to presso il suo studio in Bologna.

Appellate

avverso

la sentenza n. 594/2018 emessa dal Tribunale di Piacenza e pubblicata il 5.9.2018.

Conclusioni delle parti:

Le parti in causa precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.

Motivi

-In primo grado, il Dott. [redacted] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Piacenza il Dott. PAGANI Augusto per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti diffamatori posti in essere da quest'ultimo nei suoi confronti.

In particolare, l'attore esponeva di essere stato convocato dal Dott. PAGANI, Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza a seguito di segnalazioni e, in seguito a queste, la Commissione disciplinare medica dell'Ordine aveva deliberato l'avvio di un procedimento disciplinare a suo carico per taluni addebiti deontologici.

Deduceva che tale procedimento aveva pregiudicato il suo diritto, costituzionalmente garantito, di esprimere opinioni sul regime alimentare consigliato ad alcuni pazienti o in relazione ad alcune patologie e lamentava che le sue vicende disciplinari erano state sin da subito rese pubbliche, mentre l'Ordine, in altri casi, non



aveva dato pubblica notizia né dei nomi dei medici accusati di gravi reati né erano mai stati resi noti i provvedimenti disciplinari, sebbene più severi.

Aggiungeva l'attore che il Dott. PAGANI aveva diffuso pubblicamente la notizia della censura comminata al medesimo, quale sanzione disciplinare, in esito al menzionato procedimento disciplinare, che veniva riportata in un articolo intitolato "Ordine dei Medici: censura per il dottor [REDACTED]", pubblicato in prima pagina e per esteso, con fotografie ritraenti i due medici, sul quotidiano di Piacenza "[REDACTED]"; asseriva che le affermazioni rese dal Presidente dell'Ordine nella convinzione che non fosse stato proposto ricorso alla Commissione centrale e che, quindi il provvedimento fosse definitivo e pubblico, avevano recato offesa allo stesso attore, compromettendone il decoro anche professionale.

Secondo la prospettazione attorea, il Presidente dell'Ordine aveva fornito una visione parziale dell'istruttoria del disciplinare, mancando di riferire sulle plurime testimonianze - richiamate ed allegate alla memoria difensiva del medesimo - rese da diversi colleghi e di quelle inviate a mezzo mail dai suoi pazienti all'Ordine.

Allegava, inoltre, che, immediatamente di seguito al precedente articolo, ne era stato pubblicato un altro dal titolo "«E' pericoloso consigliare di bere poco con il caldo»", preceduto dall'occhiello "Il Presidente Augusto Pagani: le sue sono informazioni contrarie alla logica e ai principi della medicina scientifica" e seguito dal sommario "Intervento dell'Ordine dopo una serie di suggerimenti del "medico [REDACTED]" in un'intervista", nel quale il Dott. PAGANI riferiva che le dichiarazioni rese dall'attore in una trasmissione televisiva del 17.7.2015 erano "affermazioni contrarie alla logica e ai principi della medicina scientifica".

Ancora, tale ultimo articolo, riportando quanto dichiarato dal Presidente dell'Ordine, così recita: "L'affermazione -ha spiegato - se è stata resa in questi termini, è contraria alla logica prima ancora che ai principi della medicina scientifica, che viceversa raccomanda la introduzione di liquidi, ed in particolare di acqua, quando aumentano le temperature, e di assumere abbondanti quantità di frutta e verdura, ricche di sali minerali, per supplire alle perdite determinate dalla sudorazione" cui segue l'invito del Dott. PAGANI, rivolto alla generalità delle persone e, in particolare, a quelle che siano "affette da patologie cardiovascolari, renali, intestinali ed endocrinologiche a seguire le indicazioni del loro medico di famiglia e dello specialista di riferimento, dimenticando, se ne avessero avuto notizia, affermazioni sbagliate e pericolose, come quelle che sono state riferite".

Per quanto qui ancora rileva, sosteneva l'attore sussistessero i presupposti dell'illecito per la condotta realizzata dal convenuto, offensiva della sua reputazione professionale e personale, lesiva dell'onore, del decoro e del diritto all'immagine, oltreché il suo intento doloso reso evidente, a suo



dire, dal diverso trattamento riservato ad altri medici anch'essi sottoposti a procedimento disciplinare, dalla mancata indicazione delle violazioni delle regole deontologiche e delle testimonianze rese a favore del professionista, si da ingenerare nell'immaginario dei lettori una visione distorta e parziale dell'accaduto.

Ancora, deduceva che, ai fini della valutazione dell'illiceità della condotta e della sua valenza diffamatoria e lesiva, occorreva valutare la portata offensiva delle espressioni non di per sé considerate, ma all'interno del contesto in cui venivano espresse e alla luce delle titolazioni scelte.

Dunque, concludeva chiedendo di accertare la responsabilità del convenuto, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. e, per l'effetto, di condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, di ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della sentenza, per due volte, con caratteri tipografici almeno ventiquattro, sui quotidiani "Libertà", "Corriere della Sera" e "Repubblica" a cura del medesimo e a spese del Dott. PAGANI, oltretutto il diritto alla rifusione delle spese per la pubblicazione dietro esibizione della fattura della concessionaria di pubblicità e/o della società editrice dei quotidiani e/o delle riviste e/o delle pubblicazioni di settore.

- Si costituiva in giudizio il Dott. PAGANI Augusto il quale, preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione passiva sull'assunto che la domanda attorea attenesse ad atti, conegni e dichiarazioni rilasciate dal medesimo, non in proprio, ma nella sua veste di Presidente dell'Ordine di Piacenza e, dunque, chiedeva l'estromissione dal giudizio; nel merito, contestava la prospettazione attorea, osservando che l'intervista era stata resa su sollecitazione ed espressa richiesta del quotidiano.

Asseriva, infatti, che erano stati i giornalisti a contattarlo chiedendo notizie riguardo il procedimento disciplinare e sul fondamento e la condivisione di pareri sulle affermazioni relative al consumo di acqua nei periodi estivi e sosteneva inoltre che era stato il medesimo [REDACTED] a pubblicare sul proprio profilo "Facebook" la lettera di convocazione dell'Ordine.

Affermava che nessun addebito poteva essergli mosso relativamente alla scelta del titolo o alla collocazione dell'articolo in prima pagina o riguardo l'inserimento delle fotografie e precisava di avere riferito fatti e circostanze vere, di pubblico interesse e dominio senza indulgere a commenti o critiche.

-Con la gravata sentenza, il Tribunale, evocando il principio di elaborazione giurisprudenziale della cd. ragione più liquida, rigettava la domanda per le seguenti ragioni.

In primo luogo, rilevava che la condotta diffamatoria a mezzo stampa non andasse ascritta al solo Dott. PAGANI ma andasse limitata all'editore, al direttore del giornale, al giornalista, quali soggetti collettori delle dichiarazioni asseritamente diffamatorie, autori del testo, esercenti il controllo sulla



correttezza, continenza verbale e veridicità del contenuto e anche veicolo verso il pubblico di dette dichiarazioni.

Se fosse stato provato il fatto costitutivo della pretesa, il Tribunale osservava che le condotte del giornalista quale estensore dell'articolo, del direttore in quanto responsabile per omesso controllo sull'idoneità lesiva dell'articolo e dell'editore per la responsabilità oggettiva che lo attinge quale soggetto che istituzionalmente rende possibile la diffusione del messaggio, nella complessa serie causale configurabile, sarebbero state maggiormente prossime all'evento lesivo rispetto a quella dell'intervistato, in quanto fattori di per sé necessari e sufficienti per la verifica dell'evento.

Richiamata la giurisprudenza di legittimità sviluppata sul punto, il Tribunale rilevava il vizio genetico dell'azione intrapresa nei soli confronti dell'intervistato.

In secondo luogo, il Tribunale valutava quale fattore causale primario - ossia, quel fatto di per sé idoneo a interrompere il nesso causale con altri fattori astrattamente concorrenti - la circostanza che era stato lo stesso Dott. [REDACTED] a pubblicare, sul proprio sito web e sulla propria pagina "Facebook", l'atto di convocazione per l'udienza disciplinare con l'invito al pubblico a segnalare all'Ordine le proprie esperienze positive, rendendo pubblica la notizia che lo riguardava, sino a quel momento riservata; in questo modo - spiegava il Tribunale - si era determinato l'interesse pubblico alla conoscenza degli esiti della vicenda, per la quale il quotidiano provvedeva ad intervistare il Dott. PAGANI.

In ogni caso, precisava il Tribunale che, dal tenore letterale delle dichiarazioni rese dal convenuto, non era emersa alcuna violazione dei canoni di continenza verbale e correttezza sostanziale elaborati dalla giurisprudenza.

-Avverso tale decisione, Dott. [REDACTED] proponeva appello formulando tre distinti motivi di doglianza.

1) L'appellante lamenta l'errata interpretazione dei fatti costitutivi e della fattispecie di illecito commesso, oltretutto il vizio della motivazione del giudice poiché omessa o contraddittoria.

In particolare, censura la sentenza ove il giudice rilevava, derivandolo dalla prospettazione attorea, il fatto che la condotta non andasse ascritta al solo convenuto, ma fosse limitata all'editore, al direttore del giornale, al giornalista, sostenendo che la statuizione formulata sul punto fosse contraddittoria e profondamente errata in diritto.

Sostiene l'appellante infatti che la fattispecie di cui all'art. 595 c.c. non si configuri solo in capo "all'editore, al direttore del giornale, al giornalista", ma a chiunque realizzi una condotta diffamatoria, risultando poi aggravata nel caso sia commessa a mezzo stampa.

Asserisce inoltre non possa pervenirsi a diversa conclusione in forza dell'art. 596-bis c.p. che estende le disposizioni di cui



all'art. 596 c.p. anche al direttore, al vice-direttore responsabile, all'editore ed allo stampatore.

Evidenzia inoltre che il Dott. PAGANI non ha mai negato di avere riferito le frasi riportate nelle interviste rese al quotidiano né ha mai accusato il giornalista di avere distorto le sue parole.

L'appellante sostiene poi che il giudice si era limitato ad accogliere la domanda di rigetto senza verificare che la condotta addebitata non atteneva alla "mera iniziativa" del convenuto di rilasciare le due interviste; infatti, deduce che con l'atto di citazione in primo grado e gli atti di causa era stato contestato al Dott. PAGANI di avere lesa la reputazione e l'onore del medesimo appellante, diffondendo pubblicamente dichiarazioni non vere, offensive e denigratorie ai suoi danni.

2) L'appellante lamenta l'omessa valutazione dei fatti allegati dal Dott. [REDACTED] in relazione alle condotte addebitate al Dott. PAGANI - con particolare riguardo all'affermazioni di quest'ultimo riportate nell'articolo "*E' pericoloso consigliare di bere poco con il caldo*" - e in relazione alla diffusione del procedimento disciplinare su "Facebook" e sui siti web.

Sostiene infatti che la questione non attenga solo alla divulgazione del procedimento disciplinare ma anche alle affermazioni contenute nelle interviste dedotte con le quali sono state diffuse molteplici dichiarazioni screditanti e non veritiere.

Il Dott. [REDACTED] evidenzia inoltre che, con riguardo alle affermazioni relative alla quantità di acqua che è consigliabile bere in periodi di calura, nessun procedimento disciplinare era stato promosso; a suo dire, nell'articolo si fa riferimento ad un intervento dell'Ordine per tali affermazioni che, in realtà, non era mai stato avviato, anche perché, secondo la sua tesi, tali affermazioni trovano conferma nell'opinione di noti ed acclamati medici.

Deduce poi la circostanza che il Dott. PAGANI non abbia mai smentito alcuna delle asserzioni ivi contenute.

Contesta altresì la circostanza di avere pubblicato egli stesso la notizia del procedimento disciplinare sulla pagina "Facebook", dal momento che, come già dedotto nelle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., lo stesso non aveva mai avuto alcuna "pagina" e osservando che il documento n. 9 prodotto dalla controparte non è riconducibile in alcun modo al profilo "Facebook".

3) Con il terzo motivo di doglianza, lamenta la carenza di motivazione in ordine alla statuizione circa l'insussistenza dell'illecito con particolare riguardo alle affermazioni del Dott. PAGANI contenute nell'articolo intitolato "*«E' pericoloso consigliare di bere poco con il caldo»*".

-Si costituiva il Dott. PAGANI il quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, ne chiedeva il rigetto poiché destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto.



-L'appello è infondato e la sentenza deve essere confermata per quanto si espone.

-A) Per ragioni di omogeneità delle censure proposte dall'appellante, si prendono in esame congiuntamente i motivi d'appello.

I fatti di causa dedotti a fondamento della domanda risarcitoria proposta dal Dott. ██████ in primo grado sono riconducibili ad una "campagna di stampa diffamatoria ai danni del Dott. ██████, condotta per iniziativa del Presidente dell'Ordine dei Medici di Piacenza, Dott. Augusto Pagani".

Più precisamente, con l'atto di citazione in primo grado erano state contestati due diversi profili di responsabilità ascrivibili al Dott. PAGANI: l'uno afferente alle dichiarazioni con le quali questi aveva divulgato la notizia del procedimento disciplinare che vedeva coinvolto il Dott. ██████ - differentemente da ciò che, a dire di quest'ultimo, era solito avvenire in casi simili - senza fornire una ricostruzione adeguata di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria a sostegno della tesi dello stesso, e l'altro relativo alle asserzioni rese, sempre dal Dott. PAGANI, a commento di alcune affermazioni, riferite da un giornalista e attribuite al Dott. ██████ con riguardo al consigliabile consumo di acqua nei periodi caldi; tutte le affermazioni per cui è causa erano state riportate in due distinti articoli apparsi sul quotidiano "Libertà" del ██████.

Si procede, quindi, dapprima all'esame del primo profilo di condotta addebitato, in relazione al quale il Dott. ██████ si duole del fatto che le affermazioni contenute nell'articolo intitolato "Ordine dei Medici: censura per il dottor ██████" e riguardanti il procedimento disciplinare cui lo stesso era stato sottoposto, avevano procurato una lesione del suo decoro, della sua reputazione e della sua immagine.

Nell'apprezzamento della valenza diffamatoria di tale condotta, va osservato che, diversamente da quanto sostiene l'appellante col secondo motivo di doglianza e così come correttamente rilevato dal primo giudice, era stato lo stesso ██████ a dare pubblicità del procedimento sul proprio sito web.

Sebbene le comunicazioni pubblicate su "Facebook" e contenute nei documenti n. 9,10,11 allegati alla memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte appellata non risultano inequivocabilmente riconducibili alla persona del Dott. ██████, è pur dimostrato - e, peraltro, privo di contestazione in atto di impugnazione - che, sul proprio sito web, il medesimo aveva pubblicato la lettera di convocazione a lui pervenuta dall'Ordine per attivare il contraddittorio in relazione a taluni comportamenti discutibili sul piano deontologico (documento n. 7 allegato alla memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.).

Deve dunque reputarsi che lo stesso Dott. ██████ procedendo - come visto - a dare pubblica notizia della convocazione, avesse esposto tale vicenda ad una vivace attenzione mediatica, determinando in questo modo l'insorgere dell'interesse pubblico alla conoscenza dei suoi sviluppi; tale rilievo vale, come correttamente affermato in sentenza, ad escludere sul piano causale la rilevanza



eziologica della condotta asseritamente diffamatoria addebitata all'appellato con riferimento a quest'ultimo. Registrato il 11/03/2024 n. 3119/2024 importo 200,00

Tuttavia, anche a voler prescindere dalla valenza giustificatrice data dal primo giudice alla supposta autopubblicazione della notizia, può escludersi che, sul piano soggettivo, il Dott. PAGANI, con le dichiarazioni rese a commento della vicenda, avesse maturato il preciso proposito di ledere la reputazione dell'attore, dovendosi invece ritenersi verosimile la prospettazione fornita dall'appellato, il quale deduceva che tale intervista era stata resa *"su sollecitazione ed espressa richiesta del quotidiano "Libertà" ed in particolare dei giornalisti che, di volta in volta, hanno proceduto a contattare l'odierno convenuto, chiedendo notizie riguardo al procedimento disciplinare[...]"*.

E tale rappresentazione può valere ad escludere la sussistenza di un elemento doloso del PAGANI nel descrivere le circostanze che lo hanno condotto al rilascio di quella intervista, e del tenore delle affermazioni in essa contenute.

-B) Per quanto concerne poi il secondo profilo dedotto a fondamento delle pretese attoree, relativo alle affermazioni trasposte in un altro articolo apparso lo stesso giorno sul medesimo quotidiano - intitolato *"E' pericoloso consigliare di bere poco con il caldo"* (doc. n. 12 del fascicolo di parte appellante in primo grado) - e asseritamente lesive, l'appellante lamenta, con il terzo motivo di doglianza, la carenza di motivazione.

A tal proposito, va precisato che le dichiarazioni rilasciate dal Dott. [REDACTED] con riguardo al consumo di acqua da bere nei periodi di calura non erano state sottoposte alla Commissione Medica nell'ambito del procedimento disciplinare, come argomenta l'appellante nelle difese a sostegno del secondo motivo di doglianza e come risulta dalla decisione della Commissione Medica dell'Ordine dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Piacenza emessa in data 12.5.2015.

Tuttavia, dovendosi procedere anche in questo caso alla valutazione degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 595 c.p., si osserva che, preliminarmente all'esposizione delle dichiarazioni rilasciate dal Dott. PAGANI e in incipit all'articolo, il giornalista scriveva: *"Nei giorni scorsi il dottor [REDACTED] è tornato alle ribalte televisive e ha affermato che in questo periodo di alte temperature, non è opportuno bere più di mezzo litro di acqua al giorno. Abbiamo chiesto un commento su questa affermazione del "medico [REDACTED] al Presidente dell'Ordine Augusto Pagani"*.

Da tale precisazione s'inferisce che le dichiarazioni fossero state rese dal Dott. PAGANI senza alcun intento diffamatorio, ma nel convincimento che le affermazioni riportate dal giornalista, a commento delle quali si chiedeva un suo intervento, fossero state opportunamente accertate ed effettivamente attribuibili al Dott. [REDACTED]

Tanto si evince anche dal tenore delle espressioni del Dott. PAGANI trasfuse nell'articolo, il quale riteneva la dichiarazione



attribuita al Dott. [REDACTED] *contraria alla logica prima ancora che ai principi della medicina scientifica*" precisando: "se è stata resa in questi termini"; similmente, esplicando il proprio parere medico, definiva le "affermazioni sbagliate e pericolose" ma, ancora, in relazione a quelle che a lui erano state riportate, tant'è che chiosava: "come quelle riferite".

Nel prosieguo dell'articolo, il Dott. PAGANI asseriva che quella che prevedeva di bere limitatamente, era "oltre che folkloristica e priva di qualsiasi razionale ed evidenza scientifica [...] indubbiamente pericolosa per la salute, soprattutto dei bambini, degli anziani e delle persone affette da patologie acute e croniche" e, tuttavia, anche nell'espone la sua opinione sulle buone norme da osservarsi in periodi di calura, richiamava genericamente "la teoria secondo la quale si dovrebbe bere poco" senza mai opinare direttamente degli orientamenti professionali del Dott. [REDACTED]

Anche sotto questo aspetto, non vi è pertanto la prova dell'elemento soggettivo che, a dire del [REDACTED], avrebbe animato il Dott. PAGANI nell'intento di ledere il suo onore e la sua reputazione.

In ogni caso, anche qualora si ritenessero sussistenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dedotta, va rammentato che, secondo la concorde giurisprudenza di legittimità, in materia di diffamazione, il diritto di critica che - diversamente da quello di cronaca che si concreta nella narrazione dei fatti - si estrinseca nell'espressione di un giudizio, nell'esercizio di rango costituzionale della libera manifestazione del pensiero, al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale, tuttavia, prevale, è tale da scriminare la condotta illecita, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della sussistenza di un interesse pubblico preminente alla conoscenza dei fatti e della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa.

Con riguardo a tale ultimo requisito, si precisa che la consolidata giurisprudenza ha da tempo elaborato il concetto della cd. verità putativa, in forza del quale si perviene alla conclusione che l'esimente del diritto di critica operi e la condotta illecita sia scriminata, non solo nel caso in cui il fatto contestato riguardi fatti veri sul piano oggettivo, ma anche laddove tali fatti appaiano veri al momento in cui sono riferiti, per la provenienza delle fonti o per altre circostanze oggettive (Cass. Civ. 25420/2017).

Deve, dunque, ritenersi che, nella fattispecie in esame, l'appellato, per il tenore delle affermazioni dal medesimo utilizzate e per le precisazioni di contesto fornite dallo stesso articolo di giornale preliminarmente all'intervento controverso, abbia conferito nella convinzione che le dichiarazioni riportate dal giornalista e attribuite al Dott. [REDACTED] fossero state verificate e, con ogni certezza, attribuibili a quest'ultimo.

Quanto sopra esposto assorbe tutte le questioni avanzate dalle parti e rende superfluo qualsiasi approfondimento istruttorio.



- Le spese del presente grado seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.

-Atteso l'esito, essendo l'impugnazione stata proposta dopo il 31.1.2013, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, come introdotto dalla l. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:

- A) **rigetta** l'appello proposto;
- B) **condanna** [REDACTED] alla rifusione a favore di PAGANI Augusto delle spese processuali che liquida in complessivi € 4.996,00 oltre spese generali, IVA e CPA per il presente grado;
- C) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Bologna il giorno 13.6.2023.

Il Presidente est.
(dott. Giampiero M. Fiore)

